

REGOLAMENTO ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA *UNIVERSITAS MERCATORUM*

ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo
Emanato con decreto rettorale decreto rettorale 308 del 29-07-2024

TITOLO I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - Definizioni

ART. 2 - Ambito di applicazione

TITOLO II - ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

ART. 3 - Iscrizione a corsi di laurea

ART. 4 - Iscrizione a corsi di laurea magistrale

ART. 5 - Contemporanea iscrizione a due corsi di studio

ART. 6 - Iscrizione di studenti con titolo conseguito all'estero

TITOLO III - CARRIERA DELLO STUDENTE

ART. 7 - Principi in materia di riconoscimento crediti

ART. 8 - Rinuncia agli studi

ART. 9 - Recesso

ART. 10 - Trasferimento interno

ART. 11 - Trasferimento vero altri Atenei

ART. 12 - Sospensione della carriera

ART. 13 - Ricognizione della carriera

ART. 14 - Decadenza della carriera

ART. 15 - Laurea "alla memoria"

ART. 16 - Mobilità studentesca nell'ambito di scambi internazionali

ART. 17 - Tirocini curriculari

ART. 18 - Tirocini pratico valutativi

ART. 19 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

TITOLO IV - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 1 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) Regolamento Didattico di Ateneo: l'insieme delle regole che disciplinano, nel rispetto delle disposizioni ministeriali ed ai sensi dell'art. 11 del DM 270/2004, l'organizzazione didattica di tutta l'offerta formativa istituita ed attivata dall'Università Telematica Universitas Mercatorum
- c) Carriera: l'insieme degli atti e delle attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico compiuti dallo studente;
- d) Immatricolazione: iscrizione ad un Corso di studio;
- f) Obbligo formativo aggiuntivo (*vedi "esami integrativi"*) debito assegnato in presenza di lacune accertate tramite la prova di accesso ad un corso di laurea magistrale, che deve essere assolto entro il primo anno di corso;
- g) Piano di studio: l'insieme delle attività formative obbligatorie e prescelte dallo studente, sulla base delle indicazioni annualmente definite dal Collegio Didattico competente, al fine di conseguire il titolo di studio;
- h) Domanda di conseguimento titolo: la domanda da presentare per poter essere ammessi all'esame di laurea;

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:

- a) agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e di Master universitario, istituiti e attivati ai sensi del D.M. 270/2004;
- b) agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, per quanto compatibili con le speciali disposizioni previste per tali scuole;
- c) agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, per quanto compatibili con le speciali disposizioni previste per tali corsi;
- d) agli studenti iscritti ad altri tipi di corsi istituiti, ove non contrastino con le disposizioni contenute negli atti istitutivi dei corsi stessi.

2. Per le specifiche procedure amministrative relative alle ammissioni, alle immatricolazioni e alle carriere degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca e ai master universitari, corsi di perfezionamento, corsi formazione insegnanti si fa rinvio alla normativa nazionale in materia, agli appositi regolamenti e alle specifiche disposizioni del Senato Accademico.

Art. 3 – Iscrizione al Corso di Laurea

1. Per effettuare l'iscrizione ad un corso di laurea presente nell'offerta formativa di Universitas Mercatorum, sarà necessario procedere con la compilazione dei campi del form online al sito <https://www.unimercatorum.it/> > Studenti > Iscrizioni.

2. Una volta contrassegnati i campi obbligatori e generata una richiesta, sarà necessario presentare la documentazione caricando i file debitamente scansionati nei relativi box di upload.

3. I file necessari all'iscrizione sono di seguito elencati

- Copia del documento d'identità in corso di validità e fronte-retro.
- Copia della tessera sanitaria/codice fiscale in corso di validità e fronte-retro.
- Copia del titolo di studi conseguito e costituente requisito minimo di accesso (diploma di scuola secondaria superiore).
- In alternativa, lo studente potrà presentare una dichiarazione sostitutiva a norma di legge, debitamente compilata e contrassegnata con firma olografa o firma elettronica certificata.
- Copia della dichiarazione sostitutiva di immatricolazione, reperibile sia sul sito che nella domanda online, compilata e contrassegnata con firma olografa o firma elettronica certificata.
- Eventuale rinuncia agli studi presso atenei precedenti o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva a norma di legge che specifichi, oltre i dati dello studente, l'Ateneo, il corso di laurea, date di inizio e chiusura della carriera precedente. La dichiarazione sostitutiva andrà contrassegnata con firma olografa o firma elettronica certificata.
- Riscontro del pagamento relativo alla prima rata della retta secondo il rateizzo selezionato e della tassa servizi di segreteria. In caso di versamento tramite bonifico, la ricevuta dovrà mostrare importo e iban del destinatario e nella causale sarà necessario indicare Cognome, Nome, Codice Fiscale, Corso di laurea e Anno accademico.
- Riscontro del pagamento relativo alla tassa regionale di €140 da versarsi all'ente per il diritto allo studio Laziodisco, tramite PagoPA al seguente link <http://www.laziodisco.it/pagopa/>
- Copia del contratto con lo studente compilato in tutte le sue parti e contrassegnato con firma olografa o firma elettronica certificata.
- Eventuale documentazione di riscontro in merito alla convenzione selezionata.

4. In merito alle dichiarazioni sostitutive di immatricolazione, di rinuncia e di titolo di studi conseguiti, l'Ateneo si riserva il diritto di effettuare i dovuti controlli secondo i criteri indicati nel "Regolamento sui Controlli delle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni e delle Dichiarazioni Sostitutive dell'Atto di Notorietà" (Artt. 45,47 e 71 del D.P.R. n. 445 del 2000)"

5. In merito agli importi e ai pagamenti, si rimanda alla "tabella pagamenti" *Allegato A* a pag.7 del contratto con lo studente. Il contratto con lo studente è consultabile preventivamente seguendo il percorso <https://www.unimercatorum.it/> > Studenti > Iscrizioni _ Contratto con lo studente.

Art. 4 -Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale

1. La procedura d'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è analoga a quella indicata al punto 3 dell'Art. 3 "Iscrizione al Corso di Laurea", salvo il fatto che il requisito minimo di accesso è costituito dall'aver conseguito un diploma di Laurea Triennale o magistrale vecchio ordinamento.
2. Lo studente che non ha diritto all'accesso diretto ad un corso di Laurea Magistrale, dovrà necessariamente integrare il suo curriculum sostenendo degli esami aggiuntivi, i cui settori scientifici sono indicati nella prevalutazione fornita prima dell'iscrizione. Il superamento degli esami integrativi costituirà requisito di accesso al corso di Laurea Magistrale selezionato, altresì gli esami sostenuti e superati verranno considerati come sovrannumerari

Art. 5 - Contemporanea iscrizione a due corsi di studio

1. È consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di studio nei limiti stabiliti dalla Legge 12 aprile 2022, n. 33 e dai decreti ministeriali attuativi.
2. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
3. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
4. L'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.
5. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione non medica.
6. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM.
7. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 2 e 5 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
8. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
9. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.
10. In caso di contemporanea iscrizione a due corsi di studio, lo studente presenta agli Atenei un'autocertificazione a norma di legge, con la quale dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari alla contemporanea iscrizione
11. Lo studente dovrà presentare i piani di studio dei relativi corsi di laurea per la valutazione della compatibilità della doppia iscrizione - per verificare che si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative - e per eventuali riconoscimenti dei crediti relativi a insegnamenti comuni a entrambi i corsi.

Art. 6 – Iscrizione di studenti con titolo conseguito all'estero

1. A chi ha un titolo conseguito all'estero, anche in caso di cittadinanza italiana, possono essere riconosciuti esami sostenuti all'interno di carriere universitarie concluse.
2. Lo studente che si immatricola ad un corso di studio di ordinamento diverso o dello stesso ordinamento, ma di classe differente, può chiedere il riconoscimento di tutto o parte del percorso, in ogni caso con esclusione della prova finale.
3. Per il riconoscimento di un titolo straniero è necessaria la seguente documentazione:
 - a) Titolo di studio in originale, con traduzione in italiano e con timbro "per traduzione conforme" o l'Apostille. Sia il diploma originale, sia la traduzione, devono essere complete di Apostille.
 - b) Dichiarazione di valore con le seguenti informazioni: status dell'istituzione, durata del corso, durata totale della formazione per il conseguimento del titolo, sistema di votazione e voto minimo per il conseguimento del titolo e/o per l'accesso al ciclo di studi successivo, Apostille o legalizzazione che ne garantiscono l'autenticità. In alternativa si può presentare l'Attestato di Verifica e l'Attestato di Comparabilità, rilasciato dal CIMEA.
 - c) Traduzione in italiano del piano di studi con il timbro "per traduzione conforme" o l'Apostille.

Art. 7 –Principi in materia di riconoscimento crediti

1. Con Legge n. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" (GURI n. 10 del 14 gennaio, serie generale, S.O n. 11/L), in vigore dal 29 gennaio 2011 e con il D.M. n. 931 del 4 Luglio 2024, sul riconoscimento dei crediti formativi extracurricolari, i CFU possono essere riconosciuti per:
 - a) esami sostenuti presso Università legalmente riconosciute in Italia
 - b) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
 - c) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, e altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
 - d) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.
2. La domanda per il riconoscimento dei crediti acquisiti in una precedente carriera universitaria deve essere presentata prima dell'immatricolazione.
3. La domanda per il riconoscimento delle attività formative extracurricolari può essere presentata sia in fase di prevalutazione al momento dell'iscrizione, sia in itinere dal 1° Novembre al 31 Dicembre dell'anno accademico.
4. Per la convalida degli esami si dovrà presentare il certificato degli esami sostenuti rilasciato dall'Università o, in alternativa, un'autocertificazione firmata.
5. Per quanto concerne la verifica delle autocertificazioni, verrà effettuato un controllo successivo, a campione su un 25%, stratificato per ogni CDL dei dichiaranti iscritti.

6. È possibile il riconoscimento di attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione e di attività formative di livello post-secondario, rivolto ai dipendenti della PA svolte presso un ente e/o una struttura aggiudicataria di servizi formativi da parte di una PA.
7. Il riconoscimento delle attività formative avviene secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto.
8. Per il riconoscimento delle attività extracurricolari è necessario una certificazione a norma di legge rilasciata dall'ente e/o dalla struttura presso cui sono state svolte. La certificazione deve riportare le seguenti informazioni:
 - a) ente presso cui è stata svolta l'attività formativa
 - b) anagrafica dello studente
 - c) numero di ore dell'attività formativa svolta;
 - d) la valutazione dell'apprendimento
 - e) competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.
 - f) validazione dell'ente presso cui è stata svolta l'attività formativa
9. Se l'attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo studente presenti un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; se, invece, è stata svolta presso un ente e/o una struttura non afferenti alla p.a., è necessaria una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui è stata svolta.
10. Per le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, è possibile un riconoscimento fino a un massimo di 12 cfu;
11. Gli studenti che hanno avuto un riconoscimento crediti si iscrivono:
 - a) al II anno se hanno avuto un riconoscimento uguale o superiore a 31 cfu;
 - b) al III anno se hanno avuto un riconoscimento uguale o superiore a 91 cfu;
12. Per le modalità e i criteri di riconoscimento cfu si rimanda alle "Linee Guida per il Riconoscimento cfu" secondo il cronologico aggiornamento sempre disponibile sul sito di Ateneo.

Art. 8 - Rinuncia agli studi

1. Lo studente potrà avanzare richiesta in qualsiasi periodo dell'anno, mediante l'apposita sezione online presente nella sua piattaforma, accessibile dalla voce Segreteria Studenti > Richieste > Rinuncia agli studi. In questa pagina lo studente potrà compilare, firmare ed inviare il modulo Istanza di Rinuncia agli studi.
2. Nella medesima pagina online viene indicato l'importo che lo studente è tenuto a saldare: se lo studente ha sostenuto esami nel corso dell'anno accademico, è tenuto al saldo dell'intera retta; se non ha sostenuto esami dovrà versare solo l'importo indicato in piattaforma successivamente all'invio dell'Istanza di rinuncia.
3. Lo studente è tenuto a presentare anche le ricevute di pagamento delle Tasse Regionali LazioDisco per ogni anno accademico di iscrizione.
4. È necessario inviare la richiesta entro il 31 luglio, altresì lo studente dovrà versare anche l'importo l'anno accademico successivo.
5. Qualora volesse, lo studente potrà iscriversi nuovamente nell'anno accademico successivo.

Art. 9 -Recesso

1. Lo studente potrà avanzare richiesta entro 14 giorni dalla data di avvenuta immatricolazione.
2. Dovrà presentare il Modulo di Recesso compilato e firmato, allegando la copia di un documento d'identità e le copie dei pagamenti effettuati in quanto, in questo caso, lo studente ha diritto a ricevere il rimborso dell'importo versato. *(Ad esempio, se lo studente è stato immatricolato il 1 agosto 2024, potrà presentare domanda di recesso entro il 14 agosto 2024 compreso).*
3. Oltre tale termine, per ottenere la chiusura della carriera, lo studente dovrà effettuare richiesta di rinuncia agli studi.
4. La richiesta di Recesso, accompagnata da un documento d'identità ed il modulo pertinente, è da inoltrarsi all'indirizzo ateneo.unimercatorum@legalmail.it (riceve anche da indirizzi di posta elettronica non Pec)

Art. 10 -Trasferimento interno

1. Lo studente potrà avanzare richiesta di trasferimento interno in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Affinché la richiesta venga accolta, lo studente dovrà essere in regola con tutti i pagamenti dovuti sino al momento della richiesta. *(Ad esempio richiedendo il trasferimento il 1 dicembre 2023, dovrà aver versato la 1° rata di iscrizione dell'a.a. 2023/2024 + tassa regionale + bollo (ed eventuali saldi dovuti degli anni precedenti)).*
3. La Segreteria fornirà allo studente la relativa documentazione che in seguito dovrà essere inviata all'indirizzo segreteria@unimercatorum.it, compilata e firmata in tutte le sue parti, indicante il nuovo corso di laurea ed eventuale indirizzo. In questo modo lo studente verrà trasferito al nuovo corso di laurea scelto presso Unimercatorum.
4. È possibile effettuare un solo trasferimento per anno accademico.

Art. 11 -Trasferimento verso altri Atenei

1. Lo studente potrà avanzare richiesta di trasferimento solo se ha frequentato un corso di laurea in questa Università per almeno 2 anni accademici consecutivi senza interruzioni e comunque a partire dal 1° luglio al 31 luglio del 2° anno di iscrizione (non di corso).
2. Anche in questo caso per avanzare richiesta, lo studente dovrà essere in regola con tutti i pagamenti dovuti sino al termine dell'anno accademico al quale risulta iscritto.
3. Inoltre, per richiedere il trasferimento, dovrà versare una tassa pari ad € 120,00. Lo studente in questo modo trasferisce la carriera Universitaria da Unimercatorum al nuovo Ateneo.
4. Al termine della procedura viene inviato allo studente anche il foglio di congedo da presentare all'Ateneo a cui si trasferirà.
5. La richiesta di trasferimento verso altri Atenei è da inoltrarsi all'ufficio segreteria@unimercatorum.it allegando un documento d'identità ed il modulo pertinente.

Art. 12 -Sospensione della Carriera

1. Lo studente può richiedere la sospensione solo per i seguenti specifici casi e comunque per un periodo pari ad un anno accademico:

- Ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi;
- Maternità, gravidanza a rischio;
- Servizio militare (missioni, corso accademico militare), Servizio civile
- Corso TFA

2. Lo studente potrà avanzare richiesta in qualsiasi periodo dell'anno. Affinché venga accolta dovrà essere in regola con il versamento di tutte le rate dovute sino al momento della richiesta nonché essere in regola col versamento delle tasse regionali per quell'anno accademico.

3. Nel caso in cui sia possibile sospendere la carriera, lo studente risulterà regolarmente iscritto presso l'Università ma la sua carriera avrà lo status di sospensione didattica (ovvero in pausa) In questo status, non potrà fare accessi in piattaforma né prenotare e/o sostenere esami.

4. Quando lo studente riattiverà la carriera, a partire dal 1 agosto dell'anno successivo, data di inizio del nuovo anno accademico, dovrà versare la tassa di ricognizione (€ 210,00) per l'anno di sospensione anziché dell'intera retta universitaria e dovrà saldare eventuali rate scadute del nuovo anno accademico in vigore.

5. A seguito di riattivazione, lo studente verrà iscritto allo stesso anno di corso in cui si trovava al momento della sospensione e potrà proseguire la sua normale carriera universitaria.

6. Questa richiesta è da inoltrarsi all'ufficio segreteria@unimercatorum.it allegando un documento d'identità ed il modulo pertinente.

Art. 13 -Ricognizione della Carriera

1. È possibile accordare la ricognizione della carriera solo per specifici casi e comunque a seguito di valutazione della situazione dello studente da parte della segreteria didattica e amministrativa.

2. Non è possibile richiedere la ricognizione per il primo anno di iscrizione, per l'ultimo anno o per quello al quale si risulta attualmente iscritti.

3. In via eventuale, è possibile accordare la ricognizione per gli anni accademici già terminati e comunque solo per l'anno accademico specifico in cui lo studente non ha usufruito della piattaforma (effettuato accessi, sostenuto esami, sbloccato sedi).

4. La verifica della situazione in piattaforma è sempre a cura dell'ufficio segreteria

5. Per ogni anno di ricognizione è richiesto allo studente il versamento della tassa di € 210,00.

Art. 14 -Decadenza della Carriera

1. La decadenza dalla qualità di studente avviene nel momento in cui questi non sostenga esami per 8 anni consecutivi (nel caso in cui non abbia mai effettuato esami, il conteggio partirà dalla data di immatricolazione).
2. La decadenza comporta la cancellazione di tutti gli atti di carriera scolastica compiuti
3. Lo studente avrà diritto, previa specifica richiesta, al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti e cancellati.
4. Lo studente decaduto, trascorso il tempo necessario per la decadenza, può iscriversi ex novo a qualsiasi corso di studi senza alcun obbligo di pagamento di tasse arretrate.

Art. 15 - Laurea “alla memoria”

1. Nell'ipotesi in cui uno studente venga a mancare alle soglie del conseguimento del titolo di laurea, dietro istanza dei suoi ascendenti o discendenti di 1° grado, l'Università può rilasciare una laurea “alla memoria”, purché sussistano le seguenti condizioni:
 - a) al momento della morte, iscrizione all'ultimo anno del corso di studi con posizione amministrativo-contabile regolare;
 - b) superamento di tutte le attività didattiche previste dal piano di studi;
 - c) giudizio di completezza del lavoro di tesi espresso dal docente relatore e condiviso dalla Commissione di Laurea, accompagnato da una valutazione definita in centodecimali.
2. Valutata la sussistenza delle condizioni sopraelencate, l'Ufficio Laurea sottopone all'attenzione del Magnifico Rettore la richiesta pervenuta dai parenti dello studente deceduto e acquisisce la successiva delibera con cui si decide in merito al conferimento del titolo alla memoria.
3. L'Ufficio competente procede quindi alla predisposizione della pergamena di laurea, citando gli estremi della delibera con cui si è proposto il conferimento del titolo e l'ulteriore informazione che lo stesso è stato concesso “alla memoria” dello studente defunto.

Art. 16 - Mobilità studentesca nell'ambito di scambi internazionali

1. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti con Università estere, sia europee sia non europee, sulla base di Inter-Institutional Agreements o nell'ambito di progetti e programmi europei e internazionali, fornendo supporto e orientamento attraverso le proprie strutture amministrative e didattiche.
2. Per gli studenti outgoing, le modalità e tempistiche di candidatura, le procedure di partecipazione ai programmi di mobilità Erasmus+, inclusi i criteri per l'assegnazione del contributo finanziario, e le procedure di riconoscimento delle attività di studio svolte

all'estero, sono disciplinate da apposito bando annuale pubblicato sul sito di Universitas Mercatorum.

3. Prima della partenza, lo studente deve depositare presso le Strutture amministrative il piano delle attività formative da svolgere presso l'Ateneo ospitante (Learning Agreement), approvato dal Coordinatore del Corso di Laurea di appartenenza dello studente.

4. Al termine del periodo di mobilità, lo studente deve depositare presso le Strutture amministrative il Transcript of records rilasciato dall'Ateneo ospitante, al fine di ottenere il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero. In sede di riconoscimento devono essere specificati, per ogni attività svolta all'estero, la votazione, la data di sostenimento dell'esame, la tipologia, l'ambito, il settore, i crediti e l'attività sostituita. La conversione dei voti viene eseguita secondo i principi della guida ECTS.

5. Universitas Mercatorum accoglie studenti internazionali provenienti dagli Atenei con i quali sono in vigore accordi bilaterali Erasmus. Lo studente internazionale vincitore di una borsa di mobilità presso Universitas Mercatorum deve espletare le procedure indicate dagli Uffici amministrativi dell'Ateneo. Gli studenti incoming possono fruire delle lezioni sincrone e asincrone erogate attraverso la piattaforma online di Universitas Mercatorum e hanno accesso a tutti i servizi come gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 17 - Tirocini

1. Il tirocinio curriculare, sempre previsto all'ultimo anno e obbligatorio per il conseguimento del titolo, completa il percorso di studio con attività pratiche, utili al processo di apprendimento e di formazione, svolte in strutture esterne all'Ateneo (aziende, enti privati o pubblici).

2. Il tirocinio curriculare comporta l'acquisizione di 6 Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 150 ore di attività formative.

3. I Corsi di laurea sotto elencati prevedono lo svolgimento del tirocinio curriculare:

- ❖ L8 - Ingegneria Informatica
- ❖ L9 - Ingegneria gestionale
- ❖ L14 - Scienze giuridiche
- ❖ L15 - Scienze del Turismo (CdL in esaurimento)
- ❖ L18 - Gestione di impresa
- ❖ LM51 - Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni
- ❖ LM77 - Management

4. I tirocini curriculari sono svolti sulla base di apposite "Convenzioni Quadro" tra l'Università e i soggetti ospitanti.

5. Universitas Mercatorum, in quanto Università delle Imprese e del Lavoro può offrire, a seconda della disponibilità di accoglienza delle strutture Camerali, la possibilità di svolgere il proprio tirocinio presso le sedi delle Camere di Commercio, anche al fine di attivare sinergia nell'ambito di azioni a supporto dello sviluppo di impresa e dell'e-government.

6. In collaborazione con l'Ufficio Inclusione, l'Ateneo può prevedere attività alternative al tirocinio per gli studenti con disabilità.

Art. 18 - Tirocini pratico valutativi

1. Come stabilito dalla Legge 163/2022 e dal Decreto Interministeriale n. 654/2022, i piani di studio relativi alla Classe L-24 (Nuovo Ordinamento) e alla Classe LM-51 (Nuovo Ordinamento Abilitante) prevedono lo svolgimento obbligatorio di un Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV).

Come stabilito dal Decreto Interministeriale n. 567/2022, gli studenti che conseguono il titolo magistrale LM-51 in base al previgente Ordinamento non abilitante, ai fini del conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento della professione di Psicologo, sono tenuti allo svolgimento di un Tirocinio Pratico-Valutativo *post-lauream*.

2. Il TPV si sostanzia in attività formative professionalizzanti pratiche, contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate all'apprendimento e sviluppo di competenze e abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tutte le attività del tirocinio devono, pertanto, essere mirate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai diversi contesti applicativi della psicologia e riferirsi all'acquisizione di competenze caratterizzanti la professione di psicologo.

3. Coloro che hanno conseguito la laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche in base all'ordinamento previgente e che, di conseguenza, non hanno svolto il TPV corrispondente a 10 CFU acquisiranno tali crediti mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale (nuovo ordinamento).

Art. 19 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

Per ogni specifica e adempimento previsto, si rimanda al “Regolamento della Prova finale e della Tesi di Laurea e determinazione del voto di Laurea – Corsi di Laurea triennale e magistrale”, secondo il cronologico aggiornamento sempre disponibile sul sito di Ateneo.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti è Universitas Mercatorum, con sede legale in Piazza Mattei 10 – 00186 Roma, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Ateneo.

3. L'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 è consultabile sul sito di Ateneo al link <https://www.unimercatorum.it/privacy>.